

**REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE**

Berna, 1° gennaio 2014

## INDICE

INTRODUZIONE	3
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	3
ARTICOLO 1 PRESUPPOSTI	3
ARTICOLO 2 OBBLIGO DI NOTIFICA DEL DATORE DI LAVORO	3
ARTICOLO 3 RESTRIZIONI PER L'ESECUZIONE	3
ARTICOLO 4 MOMENTO DETERMINANTE	4
ARTICOLO 5 GIORNO DI RIFERIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE	4
ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DEI FONDI LIBERI O DELLA SOTTOCOPERTURA	4
ARTICOLO 7 USCITA COLLETTIVA O INDIVIDUALE	4
ARTICOLO 8 TIPO DI TRASFERIMENTO	5
ARTICOLO 9 DISAVANZO	5
ARTICOLO 10 CONTEGGIO DELLA PRESTAZIONE DI ENTRATA APPORTATA, DEGLI ACQUISTI E DEI PRELIEVI ANTICIPATI	5
ARTICOLO 11 PIANO DI RIPARTIZIONE	6
ARTICOLO 12 SCIoglimento DEL CONTRATTO D'ADESIONE	6
ARTICOLO 13 INFORMAZIONE	6
ARTICOLO 14 PROCEDURA IN CASO DI OPPOSIZIONE AL PIANO DI RIPARTIZIONE	6
ARTICOLO 15 ESECUZIONE	7
ARTICOLO 16 REMUNERAZIONE	7
ARTICOLO 17 DISPOSIZIONI FINALI	7

## **INTRODUZIONE**

In applicazione degli articoli 53b e 53d LPP e degli articoli 27g e 27h OPP2 in connessione con l'articolo 89bis capoverso 6 cifra 9 CC, il Consiglio di fondazione di Galenica Cassa pensioni (di seguito: "la Fondazione") ha approvato con decisione circolatoria del 18 maggio 2015 le seguenti disposizioni.

Nel quadro del presente regolamento si utilizza la denominazione abbreviata "Datore di lavoro" per designare sia "GalenicCare SA" sia le aziende ad essa strettamente collegate a livello economico o finanziario che hanno siglato una convenzione di adesione con la Fondazione.

Salvo esplicita indicazione contraria, i riferimenti a persone riportati nel presente regolamento si intendono sempre rivolti a entrambi i sessi.

## **DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

### **Articolo 1 Presupposti**

1. I presupposti per una liquidazione parziale sono soddisfatti quando:
  - a. l'effettivo degli assicurati attivi di un Datore di lavoro subisce, nell'arco di un anno, una riduzione pari a oltre il 10% e comunque di almeno 30 assicurati attivi;
  - b. ha luogo una ristrutturazione del Datore di lavoro o di un'azienda affiliata alla Fondazione che comporti l'uscita di oltre il 5% degli assicurati attivi presso il Datore di lavoro/l'azienda, e comunque di almeno 30 assicurati attivi della Fondazione;
  - c. viene rescisso un contratto di adesione e ciò interessa almeno 30 assicurati attivi della Fondazione. Questa condizione non è applicabile qualora gli assicurati interessati restino nel gruppo.

Il Consiglio di fondazione decide se sono soddisfatti i presupposti per una liquidazione parziale.

2. Gli assicurati che escono volontariamente non rientrano tra i soggetti coinvolti nella liquidazione parziale.
3. Gli assicurati attivi che lasciano la Fondazione per motivi non contemplati dai presupposti che hanno condotto alla liquidazione parziale non sono interessati da questa.

### **Articolo 2 Obbligo di notifica del Datore di lavoro**

Il Datore di lavoro è tenuto a notificare alla Fondazione qualunque riduzione di personale o ristrutturazione aziendale e a fornire al Consiglio di fondazione tutte le informazioni di cui quest'ultimo ha bisogno per svolgere il proprio compito.

### **Articolo 3 Restrizioni per l'esecuzione**

1. Se, per motivi economici, una liquidazione parziale non risulta ragionevole nonostante ne siano soddisfatti i presupposti, il Consiglio di fondazione può decidere di non procedere alla liquidazione parziale.
2. In caso di decisione in tal senso del Consiglio di fondazione, i destinatari interessati vengono informati per iscritto.

## **Articolo 4 Momento determinante**

1. È determinante la riduzione dell'effettivo del personale o la ristrutturazione di uno dei datori di lavoro affiliati che si realizzano entro l'esercizio successivo alla relativa decisione del Datore di lavoro.
2. Se la riduzione stessa prevede un periodo più lungo o più breve, è determinante il termine più lungo o più breve in questione. In caso di una riduzione lenta, il termine deve essere di almeno 24 mesi.

## **Articolo 5 Giorno di riferimento per la liquidazione parziale**

1. Qualora ritenga che siano soddisfatti i presupposti per una liquidazione parziale, il Consiglio di fondazione definisce la data di chiusura del bilancio determinante per la valutazione della situazione patrimoniale effettiva della Fondazione.
2. In linea di massima, il giorno di riferimento per la determinazione del capitale libero è quello della chiusura del bilancio immediatamente successivo all'evento che ha portato alla liquidazione parziale.

## **Articolo 6 Determinazione dei fondi liberi o della sottocopertura**

1. L'importo dei fondi liberi o della sottocopertura viene determinato sulla base del bilancio commerciale secondo le prescrizioni specialistiche per la rendicontazione Swiss GAAP RPC 26 e per il bilancio tecnico. Quest'ultimo deve riportare il calcolo del grado di copertura conformemente all'articolo 44 OPP2.
2. In presenza di capitale libero, il Consiglio di fondazione definisce la quota di fondi liberi da distribuire. Deve essere rispettato il principio della parità di trattamento tra gli assicurati che lasciano la Fondazione e quelli che rimangono.
3. In caso di considerevoli modifiche negli attivi o nei passivi con divergenze di entità superiore al 5% fra il giorno di riferimento per la liquidazione parziale e quello dell'effettivo trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione vengono adeguati di conseguenza. Lo stesso vale per i diritti collettivi ad accantonamenti attuariali e a riserve di fluttuazione.

## **Articolo 7 Uscita collettiva o individuale**

1. Gli assicurati inclusi nella cerchia dei beneficiari della liquidazione parziale, oltre alla prestazione di uscita hanno un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi. Un diritto collettivo può insorgere per gli assicurati uscenti ripresi in blocco da una nuova istituzione di previdenza.
2. In caso di uscita individuale sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi; in caso di uscita collettiva, il diritto può essere individuale o collettivo.
3. In caso di uscita collettiva, oltre al diritto ai fondi liberi vi è un diritto collettivo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione calcolato proporzionalmente. Nell'effettuare tale calcolo va tenuto adeguatamente conto del contributo fornito dalla collettività uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Tuttavia, il diritto ad accantonamenti sussiste solo nel caso in cui siano trasferiti anche rischi attuariali. Il diritto a riserve di fluttuazione corrisponde in misura proporzionale al diritto al capitale di risparmio e al capitale di copertura. Il diritto collettivo viene trasferito in blocco alla nuova istituzione di previdenza.
4. Se la liquidazione parziale è causata da un'uscita collettiva, non vi è diritto collettivo calcolato proporzionalmente agli accantonamenti e alla riserva di fluttuazione.

5. In caso di uscita individuale e a seconda del numero di assicurati uscenti, l'esperto esamina l'eventualità di uno scioglimento delle riserve tecniche.

## **Articolo 8 Tipo di trasferimento**

1. Il diritto individuale ai fondi liberi è trasferito sotto forma di supplemento sulla prestazione di uscita. Il tipo di trasferimento si basa su quanto disposto agli articoli 3-5 LFLP.
2. In caso di trasferimento collettivo del diritto a fondi liberi, accantonamenti e riserve di fluttuazione a una o più istituzioni di previdenza, il Consiglio di fondazione stabilisce il tipo di trasferimento del patrimonio; questo può avvenire mediante successione a titolo universale, ai sensi della Legge sulla fusione, oppure come successione a titolo particolare ai sensi del Codice delle obbligazioni.

## **Articolo 9 Disavanzo**

1. Il disavanzo tecnico viene determinato ai sensi dell'art. 44 OPP2. Nell'individuare la sottocopertura tecnica si tiene conto delle riserve di contributi del Datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione.
2. Nel caso di una sottocopertura, le prestazioni di uscita possono subire una decurtazione individuale calcolata in misura proporzionale alla sottocopertura.
3. Le prestazioni di libero passaggio sono decurtate in funzione del disavanzo tecnico. Tale decurtazione può essere effettuata in via provvisoria se è accertata una liquidazione parziale. La decurtazione provvisoria è applicata soltanto agli assicurati che sono presumibilmente interessati dalla liquidazione parziale e deve essere esplicitamente definita tale. Alla conclusione del processo di liquidazione parziale, la Fondazione allestisce un conteggio definitivo e corrisponde l'eventuale differenza, comprensiva di interessi, ai sensi dell'art. 2 LFLP e dell'art. 7 OLP. Qualora la prestazione di uscita fosse già stata versata interamente senza le dovute decurtazioni, l'assicurato è tenuto a restituire l'importo eccedente versato.
4. Le prestazioni di entrata apportate e gli acquisti che risalgono a meno di un anno dalla data di uscita non vengono decurtati.
5. In ogni caso è garantito l'avere di vecchiaia minimo ai sensi dell'art. 15 LPP.
6. I costi della liquidazione parziale aumentano il disavanzo.

## **Articolo 10 Conteggio della prestazione di entrata apportata, degli acquisti e dei prelievi anticipati**

1. Per la determinazione del capitale di previdenza individuale, il Consiglio di fondazione definisce per quale lasso di tempo e con quale graduazione intende considerare le prestazioni di entrata apportate e gli acquisti oppure i prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa e a seguito di divorzio.
2. La graduazione è effettuata come segue:
  - a. gli importi versati sul capitale di previdenza (prestazioni di entrata apportate e acquisti) effettuati 36 mesi prima del momento della liquidazione parziale vengono considerati interamente senza limitazioni; qualora fra il momento in cui un importo di cui sopra è stato versato e il momento della liquidazione parziale intercorrano meno di 36 mesi, l'importo versato viene decurtato nella proporzione di 1/36 per ogni mese mancante;
  - b. i prelievi dal capitale di previdenza (prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa e a seguito di divorzio) effettuati entro l'ultimo mese che precede il momento della liquidazione parziale vengono inclusi integralmente nel conteggio come facenti ancora parte del capitale di previdenza individuale; qualora fra il prelievo anticipato e il momento della

liquidazione parziale intercorra più di un mese, il conteggio comporterà una riduzione di 1/36 per ogni mese ulteriore; i prelievi anticipati effettuati oltre 36 mesi prima del momento della liquidazione parziale non vengono più inclusi nel conteggio.

## **Articolo 11 Piano di ripartizione**

1. La quota di fondi liberi da distribuire ed eventuali riserve e accantonamenti sciolti vengono ripartiti tra gli assicurati che lasciano la Fondazione.
2. Per i beneficiari di rendita, la ripartizione è effettuata sulla base dei capitali di previdenza individuali.
3. Per gli assicurati attivi ci si basa sulla quota, calcolata proporzionalmente al giorno di riferimento, degli anni completi di versamento dei contributi individuali rispetto al numero complessivo degli anni completi di contribuzione nonché sulla quota calcolata proporzionalmente della prestazione individuale di uscita rispetto alla somma complessiva delle prestazioni di uscita. I criteri relativi ad anni di contribuzione e prestazione di uscita sono ponderati ciascuno per metà.
4. I fondi liberi sono ripartiti proporzionalmente in base alle prestazioni di libera uscita per gli assicurati attivi e ai capitali di previdenza per i beneficiari di rendita, tra gli assicurati e i beneficiari di rendita restanti da un lato e tra gli assicurati e i beneficiari di rendita uscenti dall'altro.
5. I fondi liberi degli assicurati e dei beneficiari di rendita restanti restano nella Fondazione e non vengono ripartiti bensì restano a disposizione del Consiglio di fondazione.

## **Articolo 12 Scioglimento del contratto d'adesione**

In caso di liquidazione parziale causata da scioglimento di un contratto d'adesione trovano applicazione le disposizioni particolari riportate nel contratto d'adesione, a condizione che non siano in contraddizione con il presente regolamento.

## **Articolo 13 Informazione**

1. In caso di liquidazione parziale, gli assicurati e i beneficiari di rendita ne sono informati in modo esauriente e tempestivo secondo la modalità di comunicazione che il Consiglio di fondazione ritiene più adeguata.
2. Il Consiglio di fondazione informa gli assicurati e i beneficiari di rendita della possibilità di consultare presso la sede della Fondazione, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio di fondazione stesso, il bilancio relativo alla liquidazione parziale e il piano di ripartizione.

## **Articolo 14 Procedura in caso di opposizione al piano di ripartizione**

1. Entro il termine di consultazione, gli assicurati e i beneficiari di rendita possono sollevare opposizione al Consiglio di fondazione contro il piano di ripartizione.
2. Nel caso in cui non sia stato possibile comporre la questione con il Consiglio di fondazione, gli assicurati interessati e i beneficiari di rendita hanno il diritto, entro 30 giorni, di richiedere all'autorità di vigilanza della Fondazione di verificare e decidere i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione. Il termine di 30 giorni entro il quale inoltrare la pratica all'autorità di vigilanza inizia a decorrere dal momento in cui è constatato il fallimento della procedura di rettifica da parte del Consiglio di fondazione.

3. La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata tramite ricorso al Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'articolo 74 LPP. Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha solo effetto sospensivo se il presidente del dipartimento di pertinenza del Tribunale amministrativo federale oppure il giudice istruttore lo decide d'ufficio o su richiesta della parte ricorrente. Se non viene accordato alcun effetto sospensivo, il Tribunale amministrativo federale emanerà una decisione unicamente a favore o contro la parte ricorrente.

## **Articolo 15 Esecuzione**

1. La liquidazione parziale può essere eseguita se gli assicurati e i beneficiari di rendita non inoltrano alcuna opposizione all'autorità di vigilanza entro il termine di 30 giorni stabilito.
2. Il trasferimento del diritto individuale ai fondi liberi avviene come segue:
  - a. in aggiunta alla prestazione di libero passaggio per gli assicurati attivi uscenti;
  - b. sotto forma di versamento in contanti oppure di un aumento della rendita, su decisione del Consiglio di fondazione, per i beneficiari di rendita uscenti.
3. L'Ufficio di revisione della Fondazione conferma, nel quadro del rapporto annuale ordinario, la regolare esecuzione della liquidazione parziale. Tale conferma va allegata al conto annuale d'esercizio.

## **Articolo 16 Remunerazione**

1. Il diritto individuale ai fondi liberi è remunerato con lo stesso tasso d'interesse della prestazione di libero passaggio.
2. Il diritto collettivo ai fondi liberi, agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione è remunerato secondo il tasso d'interesse minimo LPP. L'interesse è dovuto dopo un termine di 30 giorni a partire dalla data in cui il piano di ripartizione può essere eseguito, tuttavia non prima di 30 giorni dopo la ricezione di tutte le informazioni necessarie al trasferimento.

## **Articolo 17 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2014.
2. Esso è consegnato a tutti gli assicurati e beneficiari di rendita.